

LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

La costante presenza di accumuli di rifiuti nei corsi d'acqua, fenomeno ricorrente in alcune regioni meridionali e di particolare gravità nelle aree interessate da più o meno recenti crisi del sistema pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, provoca, come è noto, gravi conseguenze sull'efficienza delle attività volte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio di inondazioni.

I rifiuti – in particolare quelli ingombranti – si oppongono al deflusso delle acque, fanno da barriera, e in particolari condizioni (strozzature del corso d'acqua, sovrappassi, imboccatura di tratti coperti) determinano l'ostruzione della sezione idraulica. In ogni caso rendono assai più probabile l'esondazione.

La stessa manutenzione, che dovrebbe esaurirsi di norma nel diserbo delle sponde e degli argini e nella rimozione degli interrimenti prodotti dalle piene, diventa assai più complessa – talora impraticabile – per effetto della presenza di rifiuti e scarichi inquinanti. Diventano infatti necessarie, per chi si occupa della manutenzione dei corsi d'acqua, le operazioni propedeutiche di classificazione dei rifiuti, di raccolta, stoccaggio, selezione, trasporto e conferimento nelle diverse discariche in funzione della loro natura e pericolosità. Alle quali vanno fatte seguire, per eliminare il rischio di contaminazione delle matrici ambientali, la caratterizzazione dei suoli e l'eventuale loro bonifica. Sicché il costo della manutenzione ordinaria del corso d'acqua si decuplica.

Un approccio efficace alla questione, già problematico per il suo costo spropositato, è reso ancora più improbabile dal conflitto che assai spesso si genera tra i diversi soggetti istituzionali interessati a vario titolo alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Una sua manifestazione tipica è quella che si riproduce nelle aree classificate come comprensori di bonifica. I Consorzi di Bonifica, tenuti alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa idraulica ricadenti nei rispettivi comprensori, arrancano nell'esercizio della loro attività, per motivi generati in maniera preponderante dall'insostenibile peso che la manutenzione assume per via dei rifiuti abbandonati nei corsi d'acqua. La conseguenza è che la maggior parte dei canali di bonifica restano per lunghi periodi ingombrati dai rifiuti soliti e quindi da interrimenti e vegetazione spontanea: non venendo allontanati i primi, risulta infatti impossibile la rimozione dei secondi.

In troppi casi le autorità comunali hanno creduto di risolvere il problema (o almeno di liberarsi delle proprie responsabilità) facendo ricorso, a danno degli Enti competenti alla gestione delle opere idrauliche, alle ordinanze previste dall'art. 192 – comma 3 del D. Lgs. 152/2006, in ragione del quale il proprietario di un fondo infestato da rifiuti abbandonati (e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area) sarebbero obbligati, in solido con chi ha abbandonato i rifiuti (costui sempre anonimo) a procedere alla loro rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento, e finalmente al ripristino dello stato dei luoghi.

Così facendo hanno omesso, in verità, di considerare due dettagli.

Il primo è che proprietario e titolari di diritti reali o personali possono essere obbligati solo se responsabili, per colpa o dolo, della violazione di legge. Il secondo è che la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento compete proprio ai Comuni, come vuole l'art. 198, comma 1. Del D. Lgs. 152/2006. E' stato sempre facile, perciò, per gli Enti intimati, ricorrere contro le ordinanze e ottenere vittoria dagli aditi Tribunali amministrativi.

Così succede in genere che la causa si chiuda, l'ordinanza sia revocata ... e i rifiuti restino definitivamente nei letti, sulle sponde o sugli argini dei corsi d'acqua.

Un interessante elemento di novità è stato introdotto in Campania con l'art. 35 della legge regionale 14/2016:

I costi della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti che dai corpi idrici superficiali incidono sui territori dei Comuni a valle idrografica ricadono sui Comuni appartenenti al bacino idrografico del corso d'acqua con regolamento definito dagli EdA, anche utile all'identificazione delle migliori misure di prevenzione e vigilanza.

Per quanto mal scritto, l'articolo chiarisce finalmente in maniera esplicita che la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti dai corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali e canali di bonifica) spettano ai Comuni. Quale sia il Comune volta per volta competente è presto per dirlo: l'univocità dell'attribuzione della responsabilità non sembra appartenere alla norma, che rinvia a un regolamento che dovrà essere definito dall'Ente d'Ambito territorialmente competente.

Ma almeno una cosa è chiara: sono i Comuni, giammai i Consorzi di Bonifica e gli Enti comunque competenti alla manutenzione dei corsi d'acqua, a doversi far carico dei costi della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti abbandonati nei corpi idrici superficiali. E in caso di inerzia saranno sicuramente questi ultimi a potersi rivalere in danno dei Comuni inadempienti per il danno subito.